



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>

Ccp 65-791-4

S. Antonino, 11 novembre 2013

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 27-2013: Mozione generica Introduzione zona blu

=====

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri,

Nella seduta del 22 ottobre 2012 è stata presentata una mozione generica sottoscritta dal Consigliere comunale Antonio Ciocco sul tema Introduzione zona blu (allegato B), mediante la quale si chiede:

- l'introduzione di una regolamentazione sull'utilizzo dei parcheggi pubblici sul territorio comunale di S. Antonino.

Per il suo esame la mozione è stata demandata alla Commissione delle Petizioni, che ha presentato il proprio rapporto il 28 maggio 2013 (allegato A). Il rapporto della commissione ha tenuto conto delle suggestioni contenute nel testo della mozione.

Il Municipio ha preso atto della mozione in oggetto e del relativo Rapporto della Commissione delle Petizioni.

Da parte dell'esecutivo si condividono gli intendimenti della mozione, che se approvata dal Consiglio comunale, dovranno essere tradotti in una specifica regolamentazione.

Dopo l'accettazione della presente mozione, il Municipio si occuperà quindi di allestire una proposta di regolamentazione da sottoporre a codesto Legislativo per approvazione, tramite specifico Messaggio municipale.

In considerazione di quanto precede, invitiamo il Consiglio comunale a voler risolvere:

1. È accolta la mozione generica del 18 ottobre 2012 "Introduzione zona blu" volta ad introdurre una regolamentazione sull'utilizzo dei parcheggi pubblici sul territorio comunale di S. Antonino.
2. È dato incarico al Municipio di allestire il relativo Messaggio municipale.

IL SINDACO:	PER IL MUNICIPIO:	IL SEGRETARIO:
Christian Vitta		Davide Vassalli

Approvato con risoluzione municipale N. 1687 dell'11 novembre 2013.

Allegati: Rapporto Commissione Petizioni del 28.05.2013
Mozione generica Ciocco Antonio del 18.10.2012

S. Antonino 28 maggio 2013

Rapporto Commissione Petizioni: Mozione generica volta alla regolamentazione dei parcheggi pubblici (introduzione di una zona blu)

Egregio Presidente e Consiglieri comunali

la scrivente Commissione si è chinata sulla Mozione in narrativa e formula preavviso positivo.

Di transenna si specifica che trattandosi di una Mozione generica (in effetti non contiene nessuna proposta concreta quo ad una eventuale nuova normativa) in una prima fase codesto Consiglio comunale è chiamato ad approvare o meno il principio. In caso di approvazione l'Esecutivo sarà chiamato a presentare uno specifico Messaggio municipale di concretizzazione.

Peraltro i Commissari hanno sentito sia il mozionante sia il capo dicastero coadiuvato da un responsabile della Polizia di Giubiasco. Avuto riguardo alla evenienza che la legislazione in materia di posteggi è ancorata nell'ordinamento giuridico federale in materia di circolazione stradale, in quello cantonale (LStrade e LOC) e comunale (RCom 42, 43, 44 lett. d), g) e cpv. 2). Considerata l'ampia valenza della problematica codesta Commissione ha inoltre interpellato la Sezione Enti Locali.

Stante tutto quanto precede la scrivente Commissione invita codesto Consiglio comunale a voler risolvere:

1. La mozione generica di cui ai considerandi è accolta.
2. E' dato incarico al Municipio di allestire il relativo Messaggio municipale. _____

I Commissari

Bleuler Max

Bassi Andrea

Caglia Giovanni

Merz Werner

Vitta Marino



Antonio Ciocco
Via Vignaccia
6592 Sant Antonino

Sant. Antonino, 18 ottobre 2012

Mozione

Signor Presidente,
colleghi di Consiglio Comunale,

con la presente, avvalendomi delle facoltà concesse dalla Legge Organica Comunale (art. 67 LOC), formulo mediante mozione la seguente proposta:

Introduzione di una regolamentazione sull'utilizzo dei parcheggi pubblici sul territorio comunale di Sant. Antonino. - Introduzione zona blu -.

Sul territorio comunale esistono numerosi parcheggi pubblici a disposizione di qualsivoglia utente che abbia o meno legami con il nostro Comune.

A mente del mozionante, vi sono aree di parcheggio pubblico e comunale in zona: Paiardi, Vignana di sotto, Matro, Via della Chiesa, Via Paiardi (piazza manifestazione sapori d'autunno), ex latteria (via della Posta – Via delle Scuole), Via del Tiglio, Via Pedementana, oratorio (Via del Municipio), cimitero, Via Malcantone, scuola infanzia; ex pista ghiaccio, centro comunale e campo calcio.


Taluni parcheggi sono occupati in maniera pressoché continua da: autovetture private (con e senza targhe), autocarri, furgoni (commerciali e non) e rimorchi.

Si evidenzia un incremento nell'occupazione di questi spazi pubblici.

Inizialmente si poteva ragionevolmente ipotizzare che i fruitori fossero unicamente dei cittadini di Sant'Antonino. Oggi come oggi, si notano anche veicoli con targhe confederate, della vicina penisola e talvolta anche spagnole.

Anche la presenza di veicoli commerciali, con buona probabilità, appartenenti a ragioni sociali (domiciliate e non) comincia ad essere di un certo rilievo.

Preoccupa in particolare la presenza di rimorchi, con carico non meglio stabilito, stazionati anche per lunghi periodi a lato del canale che costeggia via campo sportivo.



Ritengo ragionevole regolamentare in maniera chiara, così da mettere un certo ordine, in particolare per sapere chi sono gli utilizzatori di questi spazi comunali; rispettivamente creare una rotazione dei veicoli per permettere ai nostri concittadini o a chi si è messo in regola con l'Autorità comunale, di meglio usufruire di questi spazi.


Numerosi sono i comuni che hanno già legiferato in merito, proponendo degli specifici regolamenti sulla gestione dei posteggi pubblici o delle analoghe ordinanze municipali.

A titolo di esempio, ma anche perché – a mio avviso – sono esaustivi e compatibili con la nostra realtà, allego alla presente il regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici del Comune di Vezia e l'Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio per le zone blu del Comune di Sementina.

Tenuto conto anche del buon andamento finanziario del comune, ma in particolare per l'utilità sociale di cui molte associazioni attive nel comune offrono ai nostri concittadini, sosterrai di esentare queste da eventuali tasse d'utilizzo dei parcheggi con i loro veicoli e/o rimorchi.

Ringraziando per la collaborazione e porgo distinti saluti.

Antonio Ciocco



Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici del Comune di Vezia

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il comune di Vezia, allo scopo di disciplinare l'utilizzo dei parcheggi pubblici, assicurando un'equa rotazione, istituisce delle zone di posteggio a pagamento e delle zone blu.
2. Il Municipio, attraverso speciale autorizzazione, provvede ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune, che non possono disporre di parcheggi privati.
3. Il Municipio può destinare aree di posteggio per i residenti impossibilitati ad avere posteggi privati, affittando i parcheggi di propria gestione.

Art. 2 Definizioni

1. Sono pubblici, secondo il presente regolamento, tutti i posteggi di gestione comunale.

Art. 3 Basi legali

1. Basi legali del presente regolamento sono:
 - la legge organica comunale (LOC) (art. 186);
 - il Regolamento comunale (RC) (art. 136);
 - la Legge federale sulla circolazione stradale(LCStr.);
 - la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale(RALCS).

Art. 4 Classificazione

1. I posteggi comunali sono suddivisi in due categorie:
 - posteggi coperti;
 - posteggi in zona blu;
 - ...

CAPITOLO 2

AUTORIZZAZIONI

Art. 5 Utenza

1. Il Municipio può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limitazione di tempo o affittare dei posteggi nell'autosilo comunale (coperti). Hanno diritto di ottenere l'autorizzazione:
 - a) i residenti impossibilitati ad avere parcheggi privati, di regola un veicolo leggero immatricolato per nucleo familiare; per i posteggi coperti dell'autosilo comunale sarà data priorità ai richiedenti residenti nel nucleo;
 - b) gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune;
 - c) il Municipio può rilasciare speciale autorizzazioni a non residenti, nonchè in casi eccezionali valutati di volta in volta;

- d) il numero massimo delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada.

In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni. L'autorizzazione per la zona blu è rilasciata unicamente a coloro che risultano legalmente residenti nell'area in cui è stata allestita la zona.

Art. 6 Effetti

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo senza limitazione di tempo.
2. L'autorizzazione è limitata alla zona blu di posteggio per cui è stata rilasciata, e non dà diritto alla riservazione di un parcheggio. Permette unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel momento.
3. L'affitto di un parcheggio coperto dà diritto alla riservazione.

Art. 7 Validità

1. Per i casi di cui all'art. 5 cpv. a: mensile o annuale.
2. Per i casi di cui all'art. 5 cpv. b, come pure in casi particolari e se le circostanze lo giustificano, l'autorizzazione può venir concessa anche per periodi più brevi.

Art. 8 Procedura

1. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venire inoltrata al Municipio per il tramite della Polizia comunale di Vezia, corredata dai seguenti documenti:
 - a) per i residenti: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione, prova della mancanza di un'alternativa di posteggio;
 - b) per i casi di cui all' art. 5 cpv. b lett.: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione + documento comprovante l'esercizio un'attività di professionale nel Comune;
 - c) per i non residenti: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione, motivando la richiesta;
 - d) per casi eccezionali: copia della licenza di circolazione, con motivazione.
2. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.
3. Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico con precedenza ai residenti, con priorità all'anzianità di residenza nel Comune.

Art. 8 bis Contrassegno

1. L'autorizzazione viene convalidata con l'emissione di un contrassegno indicante il numero della targa del veicolo, la zona e il periodo di validità per cui è stato rilasciato. Per essere valido, il contrassegno dovrà portare il timbro della Polizia comunale.
2. Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

Art. 9 Revoca

1. L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo.

Art. 10 Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni del Municipio è data la facoltà di reclamare allo stesso entro il termine di dieci giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di quindici giorni dalla notifica.

CAPITOLO 3

TASSE, SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE

Art. 11 Tasse

Il Municipio stabilisce le tasse mediante ordinanza.

1. Per l'autosilo, la tassa di posteggio è fissata per mezzo di parchimetri oppure di cassa automatica, tra un minimo di fr. -.50 e un massimo di fr. 2.- per ora.
2. Affitto posteggio coperto destinato ai residenti di cui all'art. 5 – cpv. a: da fr. 1'200.- a fr. 1'500.- all'anno (il subaffitto non è permesso).
3. Parcheggio in zona blu per residenti di cui all'art. 5 – cpv. a – b: da fr. 30.- a fr. 80.- al mese – da fr. 300.- a fr. 800.- all'anno.
4. Parcheggio in zona blu per i non residenti di cui all'art. 5 – cpv. c: da fr. 40.- a fr. 80.- a settimana.
5. Parcheggio in zona blu per casi eccezionali: il Municipio deciderà di volta in volta, ¹⁾ applicando una tassa giornaliera da fr. 6.— a fr. 12.—.
6. Tutte le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle tasse fissate dall'ordinanza Municipale.
7. In caso di disdetta dell'affitto di un posteggio o di una autorizzazione annuale, da inoltrare con il preavviso di almeno 30 giorni, il titolare ha diritto al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, in casi motivati, con un calcolo pro rata.

Art. 12 Sanzioni

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli Organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
2. Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:
 - a) la multa;
 - b) la revoca dell'autorizzazione.
3. Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli artt. 145 e segg. LOC 134 e 135 RC.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento, entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Bruno Ongaro

Milko Pastore

Risoluzione municipale no 1628 dell'8 novembre 2010
 Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13 dicembre 2010
 Pubblicato dal 15 dicembre 2010 al 28 gennaio 2011
 Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 18 febbraio 2011
¹⁾ Modificato dal Consiglio comunale il 23 maggio 2011 e approvato dalla Sezione Enti locali il 17 agosto 2011

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LE
AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO
PER LE ZONE BLU**

Art. 1 - Oggetto e scopo

1. Il Municipio di Sementina, nell'intento di disciplinare il parcheggio e di promuovere azioni intese a migliorare la qualità di vita nei quartieri residenziali (limitare il traffico veicolare, soddisfare e disciplinare la domanda di posteggi, ridurre le immissioni foniche ed atmosferiche), istituisce laddove è possibile delle ZONE BLU di parcheggio (limitazione dalle ore 08:00 alle 11:30 e dalle ore 13:30 alle 18:00, durante i giorni feriali – sabato compreso – come all'art. 48 cpv. 2 lett. a dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale).
2. In tali zone il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti del quartiere che non dispongono di sufficienti parcheggi privati. In particolare, esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 consentendo l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici in ZONA BLU.

Art. 2 - Basi legali

Basi legali della presente Ordinanza sono:
gli art. 3 cpv. 2 e 4 della Legge sulla circolazione stradale,
gli art. 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale,
l'art. 116 del Regolamento comunale di Sementina.

Art. 3 - Autorizzazioni

1. L'autorizzazione può essere rilasciata:
 - a) ai domiciliati della strada o zona dove è stata realizzata la ZONA BLU, per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome e per nucleo familiare;
 - b) alle aziende che hanno la loro attività in tale strada o zona, per un massimo di due veicoli leggeri;
 - c) ad altri interessati, quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente (ad es.: funzionari comunali e docenti).
2. L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede o vi si reca non possiede possibilità di parcheggio (parcheggi sotterranei o esterni).

Art. 4 - Numero delle autorizzazioni

1. Il numero delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della strada o zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti della strada, ritenuto un massimo del 50% dei posteggi pubblici disponibili.
2. Il numero di tali autorizzazioni è comunque deciso insindacabilmente dal Municipio.
3. La Cancelleria comunale è incaricata di tenere ed aggiornare un registro delle autorizzazioni concesse.

Art. 5 - Effetti

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nell'area di posteggio per la quale l'autorizzazione è stata rilasciata, senza limitazioni di tempo.
2. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

Art. 6 - Validità

1. In genere, l'autorizzazione ha validità annuale.
2. In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per periodi più brevi, ma almeno per un mese.

Art. 7 - Contrassegno

1. L'autorizzazione consiste nel contrassegno sul quale figurano il numero di targa del (dei) veicolo (i), la zona di parcheggio ed il periodo di validità per cui essa è rilasciata.
2. Per essere valido, il contrassegno dovrà essere munito del timbro della Cancelleria comunale di Sementina, previo pagamento della tassa.

3. Il contrassegno non è trasferibile.
4. Il contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

Art. 8 - Procedura

1. Il Municipio rilascia le autorizzazioni di parcheggio per le strade e le zone dove è stata introdotta la ZONA BLU.
2. La richiesta scritta, per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata alla Cancelleria comunale di Sementina, tramite il formulario ufficiale, corredata dai seguenti documenti:
 - a) copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione;
 - b) prova della mancanza di alternativa di parcheggio (secondo l'art. 3 cpv. 2).
3. Le autorizzazioni devono essere rinnovate annualmente. Sarà data la precedenza alle domande che giungeranno alla Cancelleria comunale di Sementina entro il 30 novembre precedente l'anno per cui è richiesto il rilascio o rinnovo.

Art. 9 - Tasse

1. La tassa per il rilascio dell'autorizzazione è fissata in fr. 360.- annui. La stessa deve essere pagata anticipatamente per l'intero periodo di validità.
2. Per i docenti delle scuole elementari e dell'infanzia la tassa è così fissata:
 - a) docenti nominati
 - fr. 360.- annui per docenti occupati oltre il metà tempo;
 - fr. 240.- annui per docenti occupati a metà tempo o meno;
 - b) docenti incaricati e supplenti di lunga durata
 - fr. 30.-/mese per docenti occupati oltre il metà tempo;
 - fr. 20.-/mese per docenti occupati a metà tempo o meno.
3. Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse del periodo pagato fino alla sua scadenza, ha diritto di chiedere il rimborso proporzionale (pro rata temporis) del rimanente periodo, previa restituzione del contrassegno.

Art. 10 - Revoca

1. L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni momento per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è pure revocata qualora i requisiti per il rilascio non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
3. La revoca per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo, già pagato dal beneficiario.

Art. 11 - Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Art. 12 - Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con la multa o la revoca dell'autorizzazione.
2. Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il Municipio di Sementina fissa l'entrata in vigore della presente Ordinanza.

Ordinanza adottata con risoluzione municipale no. 435 del 1° settembre 2003.
Pubblicata all'albo comunale dal 2 al 17 settembre 2003.

Ordinanza modificata con risoluzione municipale no. 190 del 19 aprile 2004.
Pubblicata all'albo comunale dal 21 aprile al 5 maggio 2004.

Ordinanza modificata con risoluzione municipale n. 493 del 29 agosto 2011
Pubblicata all'albo comunale dal 30 agosto al 14 settembre 2011. Entrata in vigore da subito una volta cresciuta in giudicato.

